

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1973

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 801, 802, 805 e <i>passim</i>
AGRIMI . . . . .	818
COPPOLA . . . . .	804, 807
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . . . .	802 803, 804 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE . . . . .	803, 807, 808 e <i>passim</i>
LICINI . . . . .	805, 806
LUGNANO . . . . .	813
MAROTTA . . . . .	818, 819
MARTINAZZOLI . . . . .	804
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	802, 805, 807 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	802, 803, 804 e <i>passim</i>
SABADINI . . . . .	810, 812, 813 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri avevamo rinviato ad oggi l'esame dell'articolo 44-*quater* in seguito alla presentazione di due emendamenti.

PETRELLA. Propongo che tale articolo sia rinviato alla Sottocommissione. Ciò perchè da più parti era stato chiesto di evitare di giungere ad una sua votazione che potrebbe essere causale e di poter predisporre invece un testo che possa raccogliere il parere favorevole della maggioranza della Commissione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del senatore Petrella.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Petrella.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi, di cui do lettura:

#### Art. 45.

##### (Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena e dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, può disporsi la semilibertà del condannato e dell'internato.

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo sottopone all'attenzione della Commissione

l'opportunità della soppressione del primo comma dell'articolo 45, intesa soprattutto ad escludere delle disarmonie formali che si verificherebbero se s'introducesse, come ci auguriamo, il successivo articolo 45-*bis*, il quale regola in modo migliore la materia.

Per quanto riguarda il secondo comma, il Governo presenta il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine del comma stesso, quanto segue: « o comunque utili al reinserimento sociale ». Ciò per impedire che l'eventuale mancanza di lavoro all'esterno si risolva in danno di coloro che appaiono idonei a beneficiare del regime di semilibertà.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole ad entrambi gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 45 presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 45 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

#### Art. 45-*bis*.

##### (Casi di ammissione obbligatoria di regime di semilibertà)

Sono espiate in regime di semilibertà, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale:

a) la pena dell'arresto;

b) le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie purchè il condannato non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici;

c) la pena della reclusione non superiore a sei mesi.

GALANTE GARRONE. A mio avviso, dal momento che abbiamo accantonato l'esame dell'articolo 44-*quater*, dovremmo fare altrettanto con il presente articolo, poichè in esso si fa esplicito riferimento alla possibilità che il condannato sia affidato in prova al servizio sociale

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono dell'avviso che il servizio sociale non potrà che essere favorito in questo nuovo ordinamento; si tratterà solo di vedere come dobbiamo disciplinarlo. Conseguentemente ritengo si possa tranquillamente discutere sull'articolo 45-*bis*.

Vi erano anche alcune perplessità in ordine all'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà. Si presumeva, infatti, che quando avessimo approvato l'articolo 45-*bis*, ne sarebbe derivato come conseguenza che la pena dell'arresto sarebbe stata eliminata dal codice penale. Desidererei perciò pregare il senatore Petrella, che è stato propugnatore di questo articolo, di aggiungere se possibile qualcosa che legittimi il magistrato di sorveglianza a concedere o meno, con provvedimento motivato, la conversione.

PETRELLA. La norma ha lo scopo di venire incontro ad una esigenza moderna. Sono tuttavia di classificarsi, se si vuol accedere ad un regime intermedio, il caso *sub-a*) e quello *sub-c*) separatamente dal caso *sub-b*) (ricordo che il caso *a*) si riferisce alla pena dell'arresto, il caso *c*) si riferisce alla reclusione non superiore a sei mesi).

Mi rendo conto tuttavia, anche per la sollecitazione di altre parti politiche, che per entrambi questi casi esistono esigenze che potrebbero essere di apprezzabile tutela. Perciò proporrei l'aggiunta — in considerazione delle osservazioni fatte in sede di Sottocommissione — di un ultimo comma all'articolo 45-*bis* del seguente tenore:

« Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *c*) il giudice, tenuti presenti i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, può disporre che la pena non sia espiata in regime di semilibertà ».

Oppure, qualora non si volesse fare un collegamento così diretto con i criteri di valutazione della gravità del reato, di cui all'articolo 133 del codice penale, si potrebbe adottare la seguente formulazione:

« Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *c*) del presente articolo, il giudice può escludere che la pena sia espiata in semilibertà tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo ».

È mia intenzione aprire un dibattito sull'argomento per dire che mi rendo perfettamente conto delle obiezioni del relatore per un regime assolutamente rigido nella semilibertà per l'arresto e per la reclusione non superiore a sei mesi, in quanto la materia va naturalmente coordinata secondo uno schema razionale di riforma alla parte speciale del codice penale. L'adozione di un regime assolutamente rigido, perciò, può prestarsi a difficoltà che vanno indagate in relazione alla gravità del reato che potrebbe consigliare talvolta anche un inasprimento della sanzione, normalmente prevista come semilibertà, per le pene e per i fatti più lievi. Ovvero, pur essendo lievi questi fatti, può darsi che assumano connotati tali da richiedere una sanzione più pesante.

Quale, allora, il regime da adottarsi? Il riferimento, a mio avviso, non va fatto al giudice di sorveglianza, bensì al giudice *tout court*. E la possibilità può essere non quella di decidere dopo l'inflizione della pena ma al momento della erogazione della condanna. Mi spiego con un esempio. Io vengo trovato in possesso di armi (ed è proprio questo il caso che mi ha fatto propendere verso le tesi del relatore Follieri). Può darsi che ciò sia espressione di leggerezza infantile o di un fatto da ragazzi; è ovvio che in questo caso bisogna tenerne conto e sancire che vale la semilibertà. Può darsi, però, che la mia detenzione di armi possa rappresentare un fatto di una certa gravità. Allora il giudice deve essere messo nella possibilità di dire nella sentenza che la pena dell'arresto deve scontarsi nella sua durezza e integralità.

Questo intendevo dire permettendomi di suggerire quell'emendamento. Al riguardo,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

tengo a dichiarare che delle due formulazioni preferisco senz'altro la prima.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che le dichiarazioni del senatore Petrella non possano essere accettate per i seguenti motivi: noi trattiamo il regime della semilibertà come un momento dell'esecuzione della pena, laddove egli per rendere in questi casi facoltativi l'ammissione al regime di semilibertà vorrebbe rimetterli al giudice della conduzione del dibattimento. Tale commistione non mi pare opportuna e credo che l'arresto da scontare in regime di semilibertà (capi *a*, *b* e *c*) possa essere disciplinato come un particolare modo di esecuzione per impedire che esso, come pena, scompaia dal codice penale e soprattutto per evitare che l'eventuale innesto suggerito dall'onorevole Petrella possa portare ancora ad una revisione delle pene del codice penale, titolo I. A tale scopo mi permetto di suggerire la seguente aggiunta alla prima parte dell'articolo 45: « Sono espiate in regime di semilibertà sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o che il magistrato di sorveglianza non disponga diversamente con provvedimento motivato... ». Naturalmente, il magistrato si riferirà nel suo giudizio alla gravità del crimine, alla condotta, eccetera. Nell'ambito dell'esecuzione lasciamo vivere l'arresto e dovremo mutare solamente il titolo.

C O P P O L A. Quindi, l'articolo 45-bis andrebbe unificato con l'articolo 46.

P E T R E L L A. Tra i due articoli c'è una differenza che riguarda il contenuto.

M A R T I N A Z Z O L I. Io mi chiedo, però, con una norma siffatta cosa potrebbe accadere. Vale a dire un giudice, in processo, eroga pene che potranno diventare di qualità diversa perchè la difficoltà sostanziale è che si tratta di modalità esecutive. È sufficiente parlare di provvedimento motivato poichè occorre valutare l'ampiezza

del diritto di difesa, il ricorso contro la decisione, eccetera, tutte cose garantite a livello di giudizio, ma non a livello di esecuzione...

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Tutti i provvedimenti del giudice delegato sono appellabili, ricorribili.

M A R T I N A Z Z O L I. Per un maggior chiarimento, vorrei sapere se c'è un processo ed un difensore.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Sì, certamente.

P E T R E L L A. Pur di arrivare alla sistemazione di tale istituto, che farà fare un passo avanti notevolissimo e soprattutto che ci fa affrontare per la prima volta in Italia la questione delle pene brevi che sono giudicate dalla dottrina criminologica assolutamente diseducative, accederei anche alla proposta del senatore Follieri con una osservazione sulla differenziazione del caso della pena pecuniaria convertita. Sono convinto infatti che si potrebbe andare a qualsiasi ipotesi purchè si faccia una differenza netta fra il caso previsto *sub-a*) e il caso previsto *sub-b*), tra pena pecuniaria e pena convertita. Dico questo perchè per chi può pagare la pena pecuniaria va tutto bene mentre ciò non avviene per chi invece non può, per casi evidentemente non collegati alla sua volontà ma che riguardano la sua povertà. Questo caso deve essere tenuto distinto dagli altri due, poichè, ripeto, si tratta di un caso differente. Noi potremmo rendere più armonica la stessa disposizione anche nelle lettere e quindi inserire con comma a parte, o con formula adeguata, la proposta del senatore Follieri.

C O P P O L A. Nell'articolo in discussione, al primo comma è detto: « semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale », ci si riferisce cioè alla « *probation* », ma noi non ci siamo ancora pronunciati in merito.

**P R E S I D E N T E.** Comunque, un affidamento al servizio sociale ci sarà; è stato detto di esaminare questo articolo e di accantonarlo.

**F O L L I E R I,** *relatore alla Commissione.* Leggo il testo dell'emendamento che è stato ora concordato: « Le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie sono espiate in regime di semilibertà sempre che il condannato non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

Può essere ammesso al regime di semilibertà sempre che non venga disposto l'affidamento in prova, il condannato alla pena dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi ».

**L I C I N I.** Mi sembra che ci sia un *lapsus* in questa formulazione perchè da essa deriverebbe che, salvo che il magistrato con provvedimento motivato — come ha detto il relatore — non disponga diversamente, il condannato alla pena dell'arresto o alla reclusione non superiore a sei mesi potrebbe anche fruire (ammesso che la norma passi) del regime di affidamento al servizio sociale; mentre il condannato a pene convertite dovrebbe avere sempre la semilibertà. Io lascerei la norma nel testo originario, e cioè: « Sono espiate in regime di semilibertà, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale: a) la pena dell'arresto; b) le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie purchè il condannato non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici; c) la pena della reclusione non superiore a sei mesi », spostandone però la numerazione: metterei cioè la lettera b) al posto della lettera a) e via di seguito. In fondo, poi, aggiungerei: « Per i casi previsti dalle lettere b), c) — prima a) e c) — l'ammissione al regime di semilibertà può essere esclusa dal magistrato di sorveglianza con provvedimento motivato ».

**P E N N A C C H I N I,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A me pare che la Sottocommissione molto opportunamente

abbia distinto fra casi di ammissione obbligatoria al regime di semilibertà e casi di ammissione facoltativa. Manterrei questa distinzione con rubriche distinte, aderendo con entusiasmo alla proposta di limitare l'obbligatorietà soltanto alla conversione delle pene pecuniarie.

Per quanto attiene all'articolo 46, mi rendo conto che la proposta del senatore Petrella scardina un po' il sistema affidando la decisione di concedere o meno il regime di semilibertà al magistrato di cognizione e non al magistrato di sorveglianza. In effetti il magistrato di cognizione si trova nella posizione di conoscere esattamente la personalità del condannato anche ai fini del disposto dell'articolo 133 del codice penale, cui il senatore Petrella, appunto, si richiamava. Il magistrato di sorveglianza, di contro, è vero che può o meno applicare queste misure soltanto dopo che è trascorsa la metà della pena e che nel frattempo avrà la possibilità di fare una indagine sulla personalità e sulle caratteristiche del condannato; però, a mio giudizio, avrà sempre una cognizione ridotta rispetto a quella del magistrato di cognizione.

Tuttavia, come premesso, questo sistema scardina un po' la linea seguita fino ad oggi; conseguentemente, non ho nulla in contrario — sia pure preferendo personalmente la tesi Petrella — ad aderire alla tesi Follieri.

A questo punto, però, devo fare alcune osservazioni. In primo luogo non condivido la dizione « salvo che il magistrato disponga diversamente ». Quel « diversamente » può avere un significato molto vasto: può disporre anche di mettere fuori il detenuto o di incatenarlo! Mi permetto perciò di suggerire la seguente formulazione: « salvo contraria disposizione del magistrato di sorveglianza, adottata con provvedimento motivato ».

Inoltre, mentre è giustificabile parlare di decorso della metà del tempo per quanto riguarda i condannati, non lo è altrettanto per una categoria in questo caso non prevista: mi riferisco agli internati. Per questi ultimi, infatti, a mio giudizio, in ogni tempo,

anche dal primo giorno, il magistrato di sorveglianza può concedere il regime di semilibertà. Perciò, in definitiva, formulerei l'articolo 46 nel seguente modo:

Art. 46.

« Possono essere espiate in regime di semilibertà, sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale e salvo contraria disposizione del magistrato di sorveglianza con provvedimento motivato, le pene dell'arresto e le pene della reclusione non superiore a sei mesi.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo ».

Mi corre l'obbligo di aggiungere, a conforto dei senatori, che questa ultima disposizione (quella cioè riguardante la reclusione non superiore a sei mesi) raccoglie una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale raccomanda a tutti gli Stati aderenti di immettere nel regime di semilibertà tutti coloro che hanno subito condanne inferiori a sei mesi. La qual cosa, fra l'altro, si adegua al principio costituzionale della rieducazione. Perchè, signori, parliamoci chiaro: la rieducazione sociale si fa all'esterno delle carceri, non all'interno!

Ma vi è di più. Questa disposizione consente una notevole riduzione di spesa in quanto quasi la metà della popolazione carceraria è composta da individui condannati a pene della durata di sei mesi o inferiore. Tale riduzione, conseguentemente — e il particolare dovrebbe essere fatto notare agli amici responsabili del bilancio — potrebbe essere considerata una economia da utilizzare per il potenziamento del servizio sociale e di tutte le altre attività volte al raggiungimento del fine costituzionale della rieducazione.

P E T R E L L A. Era proprio questa l'idea che mi aveva spinto, in sede di Sot-

to commissione, verso l'adozione di questa norma: ovvero, un principio di civiltà. Ecco perchè, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Pennacchini, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

L I C I N I. Anch'io, in conseguenza di quanto testè dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal Sottosegretario. Ritiro perciò la mia proposta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 45-bis nella nuova formulazione proposta dal Governo, di cui do lettura:

Art. 45-bis.

*(Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà).*

Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

*(È approvato).*

Art. 46.

*(Ammissione facoltativa alla semilibertà).*

Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il sottosegretario Pennacchini ha presentato un emendamento aggiuntivo per far sì sostanzialmente che i capi a) e c) dell'articolo 45 passino nell'articolo 46 con una aggiunta. Pertanto, do lettura del testo dell'emendamento che costituisce il primo comma dell'articolo 46:

« *(Ammissione facoltativa alla semilibertà)* »

Sono espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale e salvo contraria disposizione adottata con provvedimento motivato dal magistrato di sorveglianza.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo la espiazione di almeno la metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo ».

C O P P O L A. Perchè questo trattamento differenziato per gli internati? Per essi abbiamo previsto una serie di norme negli articoli successivi ponendoli in una condizione particolare.

P E T R E L L A. Quanto proposto dal Governo è opportuno per la questione di costituzionalità sollevata anche in tema di esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Si dice che questa misura, che consiste nell'assegnazione a case di lavoro o a colonie agricole, è opportuna allorchè la persona ha bisogno di essere immessa direttamente in aziende di lavoro; ma quando essa ha già un lavoro onesto e lo può esplicare in piena coerenza con le finalità di rieducazione delle misure di sicurezza? Questo è un punto da chiarire perchè sarebbe come assegnare la persona al lavoro coatto in una casa di lavoro che quasi sempre non è differente dal regime carcerario ordinario. Quando una persona, pur essendo bisognevole della misura di sicurezza, ha occasioni di lavoro fuori dal luogo ove si sconta la mi-

sura di sicurezza medesima, è estremamente opportuno stabilire che il magistrato di sorveglianza può decidere, caso per caso, quando ammettere l'internato al lavoro all'esterno (perchè a questo si riduce il problema) o usufruendo di occasioni diverse che si presentano all'esterno della casa di lavoro o della colonia agricola. La questione è stata già sollevata sotto il profilo costituzionale (coerenza delle misure di sicurezza alle finalità istituzionali) con provvedimenti diretti ad affrontare la situazione con animo moderno.

G A L A N T E G A R R O N E. Al secondo comma dell'articolo in discussione, al fine di non far sorgere dubbi, per quanto sia superfluo, proporrei di aggiungere: « e dell'articolo precedente ».

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ad abundantiam*, proporrei di aggiungere: « Fuori dei casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma ».

P R E S I D E N T E. Il sottosegretario Pennacchini, rifacendosi ad un suggerimento del senatore Galante Garrone, modifica il proprio emendamento aggiungendo al secondo comma dell'articolo in argomento le parole: « Fuori dei casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 46 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Art. 46-bis.

*(Sospensione e revoca del regime di semilibertà)*

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

L'internato ammesso al regime di semilibertà, che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza della licenza senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo. Innanzitutto mi pare che qui si faccia un richiamo erroneo alla licenza, poichè questa non esiste più, e in secondo luogo perchè mi pare che il testo attuale vada a duplicare le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 48, che dobbiamo ancora esaminare.

Do pertanto lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo: « L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione ».

**PETRELLA**. D'accordo, mi pare che sia ragionevole.

**FOLLIERI**, relatore alla Commissione. Sono favorevole.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo com-

ma dell'articolo 46-bis, proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 46-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 47.

(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai capoversi, quarto, quinto, sesto e settimo del precedente articolo.

**GALANTE GARRONE**. Faccio notare una inesattezza contenuta in questo articolo; all'ultimo comma si parla di « disposizioni di cui ai capoversi quarto, quinto, sesto e settimo del precedente articolo », mentre quest'ultimo è formato di soli cinque commi.

Pertanto propongo di sostituire quelle parole con le seguenti: « le disposizioni di cui al precedente articolo ».

**FOLLIERI**, relatore alla Commissione. D'accordo.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

l'emendamento proposto dal senatore Galante Garrone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 47 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 48.

(Licenze agli internati)

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In armonia con quanto detto precedentemente all'articolo 46-bis e poichè qui si deve parlare di licenza, il Governo propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'ultimo comma: « L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disci-

plinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole: si tratta di coordinamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 48, proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 49.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'Appello o il Tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del precedente articolo si considera come scontata.

PETRELLA. Non intendo presentare emendamenti, però desidero sottoporre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni.

I regimi usuali adattati nell'Occidente in relazione all'istituto della liberazione anticipata non comportano l'abbuono di venti

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

giorni ogni sei mesi, ma sono molto più consistenti. In Inghilterra, per esempio, la liberazione anticipata viene concessa nella misura di un terzo della pena. Ho già precisato che non intendo presentare emendamenti, ma se volessimo adeguare l'istituto che stiamo costruendo a quella che è la visione europea dello stesso, dovremmo andare oltre i venti giorni qui proposti. In genere, un regime ragionevole è quello del terzo della pena, ma nessuno ci impedisce di andare anche a un regime inferiore. Prego la Commissione di voler riflettere su questa mia considerazione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 49.

(È approvato).

Art. 50.

(Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

**G A L A N T E G A R R O N E.** Sono contrario all'aumento nel caso di recidiva,

di cui al penultimo comma, in quanto si verrebbe a calcolare due volte l'aumento stesso.

Aggiungo un'altra considerazione: il recidivo che tenga buona condotta, cioè un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, deve essere favorito e non danneggiato da questa norma che porta il limite addirittura a due terzi.

Pertanto propongo la soppressione del penultimo comma dell'articolo 50.

**S A B A D I N I.** La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 50, che subordina la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, formalmente potrebbe anche sembrare del tutto logica e legittima, poichè è intesa a consentire al condannato di dare un'ulteriore dimostrazione di buona volontà nel momento in cui è ammesso ad avere un beneficio sì notevole. Tale dimostrazione sarebbe vieppiù temperata dall'inciso che conclude il comma stesso, il quale precisa: «... salvo che il condannato dimostri di trovarsi dell'impossibilità di adempierle».

Desidero rilevare, però, la situazione concreta nella quale vengono a trovarsi questi condannati, per la maggior parte colpiti dalle pene più gravi, i quali normalmente non si trovano nella condizione di adempiere a tali obbligazioni. Tuttavia potrebbe essere loro chiesto di fare tutto il possibile per giungere all'adempimento; potrebbero anche essere indotti o costretti a versare quel poco di peculio che fossero riusciti a mettere da parte durante la detenzione. A mio avviso, costringere in qualche modo — qualunque esso sia — un detenuto a versare quanto ha potuto risparmiare, è in un certo senso contrario alle finalità di reinserimento sociale a cui tende la norma. Togliere, infatti, al detenuto le poche centinaia di migliaia di lire che è riuscito a risparmiare — ammesso che vi riesca —, vorrebbe significare immetterlo nella società spoglio di qualsiasi bene; senza considerare che quel piccolo versamento non sarebbe

sufficiente all'adempimento delle obbligazioni civili in maniera adeguata. Teniamo inoltre presente che durante il periodo detentivo dalla mercede del detenuto viene detratta una certa somma per l'assistenza alle vittime del reato!

Queste le ragioni che mi spingono a proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 50.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Ai proponenti degli emendamenti mi permetto di ricordare che abbiamo già licenziato il primo libro del codice penale e, discutendo l'articolo 76, abbiamo detto le stesse cose, sia con riferimento alla recidiva e all'articolo 64 del testo della Commissione che si riferisce alla modificazione dell'articolo 176, sia in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili di cui stiamo parlando.

Sono perciò dell'avviso che questa clausola debba essere mantenuta per il rispetto dovuto alle vittime del reato.

G A L A N T E G A R R O N E. Faccio osservare che, a parte quanto abbiamo deciso nell'approvare il primo libro del codice penale, nel disegno di legge attualmente al nostro esame, all'articolo 84 è detto che sono abrogati gli articoli 176 e 177 del codice penale. Conseguentemente, la materia della libertà è veramente vergine!

Ribadisco perciò che non rinuncio al mio emendamento dal momento che ritengo veramente enorme far scattare due volte, praticamente, la recidiva: una volta nell'aggravare la pena, una seconda nel ritardare ulteriormente il momento in cui può essere concessa la liberazione del detenuto, tenendo presente che un recidivo il quale tiene un comportamento atto a dimostrare la sua possibilità di reinserimento nella società, è ancora più meritevole di un primo condannato. È su questo punto in particolare che desidero richiamare l'attenzione dei colleghi.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con rincrescimen-

to debbo insistere sul mantenimento dell'articolo così come pervenutoci dalla Sottocommissione. Ciò perchè, indubbiamente, l'essere recidivo incide non solo per ciò che attiene alla pena che in concreto infligge il magistrato in dibattimento ma anche e soprattutto dimostra una certa pericolosità per la società, la qual cosa deve essere tenuta presente quando il legislatore si appresta ad emanare misure quali la liberazione condizionale.

Un recidivo, condannato ad esempio a trent'anni per omicidio, dopo quindici anni potrebbe ottenere di nuovo la libertà; mentre, con la disposizione attuale dell'articolo 50 dovrebbe scontare quanto meno venti anni. E non mi pare che ciò sia iniquo, soprattutto se pensiamo a quello che sarà la gestione della recidiva in mano ai magistrati in virtù dell'articolo 99 del codice penale, dove abbiamo stabilito che la recidiva è sempre facoltativa.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo confessare — e ne chiedo scusa al relatore — che le considerazioni del senatore Galante Garrone mi hanno profondamente colpito; soprattutto in relazione ad una circostanza che, forse, lo stesso senatore Galante Garrone ha soltanto adombrato ma che vorrei rendere più esplicita. Noi legislatori siamo un po' presi dal malvezzo di considerare i detenuti, condannati magari alla stessa entità di pena, come un tutto uguale: a tanta retribuzione di pena, corrisponde una situazione uguale.

La nostra esperienza ci dice che così non è. La nostra esperienza ci dice che ogni detenuto è un caso a sè, ogni detenuto ha un mondo suo particolare, diverso da quello di qualunque altro. E, perciò, la considerazione che il recidivo sia, sotto certi profili, più meritevole del beneficio rispetto al primario, è senz'altro esatta. In effetti, il ravvedimento esige uno sforzo superiore nel recidivo che non nel delinquente primario.

D'altro canto è esatta anche la considerazione che nella fattispecie la recidiva andrebbe ad operare due volte sulla situazione

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

del detenuto. Teniamo presente, infatti, che quella famosa metà della pena che deve essere scontata, altrimenti non si può concedere la liberazione condizionale, è la metà della pena aumentata. Ed è questo il punto che ci dovrebbe far particolarmente riflettere.

A me pare, perciò, che non ci possa essere contrasto tra codice penale che commina una determinata pena ed ordinamento penitenziario che, invece, prevede una determinata possibilità dopo l'espiazione di un certo periodo di reclusione.

Per questo voglio tener presenti le giuste osservazioni del relatore, ma per rispetto dello stesso relatore vorrei rimettermi alla Commissione, senza nascondermi, però, dietro un dito, dicendo che sono spiritualmente ed essenzialmente favorevole alla tesi del senatore Galante Garrone, tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo.

Quella che mi trova recisamente contrario, e me ne scusi il presentatore, è la tesi del senatore Sabadini.

S A B A D I N I. Io ho soltanto espresso una opportunità, tanto è vero che non ho nemmeno presentato l'emendamento.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella sua generosità, senatore Sabadini, lei ha voluto esaminare soltanto una faccia della medaglia. Dobbiamo ricordare però alcune cose ed io stesso ne ho dato la prova un momento fa: noi legislatori siamo animati delle migliori intenzioni nei confronti del trattamento recuperativo dei condannati, ma questi rappresentano persone che — tanto o poco — hanno pur sempre offeso la società. Il fatto del nullatenente o del parco peculio cui lei faceva riferimento trova ampia soddisfazione nell'ultimo inciso « salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle ». Se lei sopprime il comma, mette una quantità enorme di detenuti ricchi (e basta pensare ai mafiosi, ai rapinatori, eccetera) nell'obbligatorietà di non adempiere alle obbligazioni civili: questo è l'altro aspetto della medaglia che lei

non ha esaminato. Per il poveraccio che ruba per fame io sono non una, ma mille volte d'accordo, ma per il rapinatore, per il peculatore, per il mafioso che ruba per comprarsi lo *yacht*, io non posso più essere d'accordo con lei ed ecco il motivo per cui sono contrario alla sua proposta.

S A B A D I N I. Queste osservazioni del Sottosegretario mi portano a dire che quando parleremo del peculio potremo precisare che esso va sottratto a certe destinazioni. Comunque non insisto nella mia proposta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Galante Garrone tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 50.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 50 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 50-bis.

(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, del codice penale. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

(È approvato).

Art. 51.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

(È approvato).

Art. 52.

(Remissione del debito)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha forti dubbi sulla legittimità costituzionale di questo articolo, in quanto mi pare che questa disposizione abbia attitudine a violare la *par condicio* tra condannati e detenuti e quelli che non sono stati assoggettati all'incarcerazione, come nei casi, ad esempio, di pene pecuniarie, sospensioni condizionali, eccetera. Evidentemente qui c'è una diversità di trattamento tra chi ha usufruito di questi vantaggi e chi, invece, non ne ha usufruito. D'altra parte mi pare che la remissione del debito aveva la sua ragion d'essere quando non era stata ancora accolta nel testo la previsione della gratuità dell'esecuzione pe-

nitenziaria. Ora che questa previsione esiste, a mio giudizio non ha più ragion d'essere la norma; pertanto propongo la soppressione dell'articolo.

GALANTE GARRONE. Le spese del procedimento, però, son cosa diversa dalle spese per l'esecuzione della pena.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Le spese del procedimento sono quelle che lo Stato recupera dopo che la sentenza è passata in giudicato; noi abbiamo detto soltanto che sono a carico dello Stato le spese per il mantenimento in carcere del condannato.

LUGNANO. Ma qui si dice anche che « il rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso » per condotta esemplare.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Quindi non esiste *par condicio*, in quanto uno è detenuto e l'altro no.

SABADINI. Intendo proporre una questione di tipo del tutto diverso. Io parto dall'opportunità di questo articolo, soprattutto per quanto riguarda la definizione del concetto di condotta esemplare, per andare oltre, in particolare rapporto alle misure di sicurezza. A me sembra — e cerco di essere breve, anche se su questo punto ci sarebbero tante cose da dire — che un detenuto che abbia tenuto condotta esemplare — e questa è ben specificata nel secondo comma dell'articolo — non dovrebbe essere sottoposto successivamente a misure di sicurezza, qualora nei suoi confronti debbano essere ancora attuate misure di sicurezza detentive. Ci troveremmo di fronte alla condotta esemplare che è un caso tipico di riduzione, cioè il venir meno della pericolosità. In altre parole questo è il caso in cui, in modo automatico, dovrebbe conseguire non solo il beneficio previsto dal primo comma, ma anche quello di non essere sottoposto a misure di sicurezza.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

Senza andare oltre nelle spiegazioni, mi permetto di presentare il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 52:

« Al condannato, che durante la detenzione si sia distinto per condotta esemplare, sono revocate le misure di sicurezza detentiva. In tal caso le misure di sicurezza detentiva sono convertite in misure di sicurezza personali ».

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Questo potrebbe essere, eventualmente, un nuovo articolo 52-bis.

S A B A D I N I. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Il Governo insiste per la soppressione dell'articolo 52?

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di non insistere.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 52 nell'attuale formulazione.

(È approvato).

Il senatore Sabadini ha presentato il seguente articolo 52-bis:

Art. 52-bis.

(Conversione delle misure di sicurezza detentive in misure di sicurezza personali)

Al condannato, che durante la detenzione si sia distinto per condotta esemplare, sono revocate le misure di sicurezza detentive.

In tal caso le misure di sicurezza detentive sono convertite in misure di sicurezza personali.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno, a mio avviso, sostituire le parole « durante la detenzione », con le altre « durante l'espiazione della pena ». Inoltre, invece di ripetere, nel secondo comma, le parole « le misure di sicurezza detentive », si dovrebbe formulare tale com-

ma nel modo seguente: « In tal caso esse sono convertite in misure di sicurezza personali ».

S A B A D I N I. D'accordo.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, il relatore si rimette alla Commissione.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La materia considerata nell'articolo presentato dal senatore Sabadini è già compresa, se non erro, nel problema della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza. Oggi come oggi, infatti, avviene che dopo l'espiazione della pena si mantengono misure di sicurezza che il Ministro (adesso, tuttavia, abbiamo stabilito che non è più il Ministro, ma il giudice di sorveglianza) può revocare con suo decreto.

Lei invece, senatore Sabadini, pone la questione sotto forma di obbligo; però tale obbligo è ancorato ad una valutazione che ha molto del vago. L'accertamento della condotta esemplare, che a titolo indicativo viene formulato nell'articolo precedente, non può essere certo un dato di fatto preciso, inequivocabile, assoluto, automatico, da cui si può far scattare la trasformazione delle misure di sicurezza detentive in personali.

A me pare, ripeto, che la previsione sia già contenuta nella giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza, e sarà il giudice di sorveglianza a stabilire caso per caso se si deve o meno procedere nel senso da lei proposto. Il che, fra l'altro, mi assicura una maggiore equità del giudizio, che non lo stabilirlo in maniera astratta con una norma di legge.

Questi i motivi che mi portano ad essere contrario, non allo spirito della sua proposta, ma al sistema in essa contenuto.

S A B A D I N I. Mi rendo conto che, dopo le osservazioni dell'onorevole Pennacchini, sarà piuttosto problematico l'accoglimento della mia proposta da parte della Commissione. Tengo a precisare, tuttavia,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

che nella preparazione dell'emendamento, trasformato poi in articolo aggiuntivo, avevo tenuto presenti proprio quelle indicazioni e quei riferimenti illustrati dal rappresentante del Governo. E l'intento che mi ero prefisso era proprio quello di rendere automatica, cioè obbligatoria, la revoca delle misure di sicurezza detentive nel caso in cui il condannato, non in termini generici ma con riferimento preciso alla sua personalità e comportamento, avesse ottenuto quel particolare riconoscimento.

Mi pare che ciò potrebbe essere giovevole anche per la rieducazione del condannato, il quale, nella certezza del riconoscimento del beneficio, a maggior ragione sarebbe tenuto ad avere buona condotta, a dare dimostrazione e prova di riadattamento.

D'altra parte noi parliamo continuamente di misure di sicurezza; ma non teniamo adeguatamente conto di tutta la critica che in dottrina si fa nei confronti di tale istituto. Questo è il caso nel quale le misure di sicurezza dovrebbero essere colpite nel modo più deciso ed ogni volta che è possibile, perchè solo così potremmo arrivare ad un risanamento generale della distorsione di tutto il sistema penale.

Questi i motivi che mi inducono ad insistere nel mantenimento dell'articolo aggiuntivo.

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo comunque è contrario.

**PRESDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Sabadini e tendente ad aggiungere l'articolo 52-bis.

*(Non è approvato).*

Art. 53.

*(Legittimazione alle richieste dei benefici)*

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 possono essere ri-

chiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

*(È approvato).*

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

#### CAPO I

#### ISTITUTI PENITENZIARI

#### Art. 54.

*(Istituti per adulti)*

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria si distinguono in:

- 1) istituti di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

*(È approvato).*

#### Art. 55.

*(Istituti di custodia preventiva)*

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fer-

mate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

(È approvato).

#### Art. 56.

##### *(Istituti per l'esecuzione delle pene)*

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

(È approvato).

#### Art. 57.

##### *(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)*

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai nume-

ri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

(È approvato).

#### Art. 58.

##### *(Centri di osservazione)*

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per ragioni di armonizzazione e di semplificazione, il Governo propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « I detti centri svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 12 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti ».



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

L'emendamento tende a rendere meno formale la struttura per questa osservazione e, poichè ai sensi dell'articolo 12 l'osservazione deve essere attività generalizzata e continua, è chiaro che deve essere espletata in tutti gli istituti penitenziari.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal Governo.

(È approvato).

PENNACCHINI, *sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Conseguentemente l'ultimo comma dello stesso articolo, in armonia con quanto detto, dovrebbe suonare così: « I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica », sopprimendo il resto.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento all'ultimo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 58 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 59.

*(Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)*

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

(È approvato).

#### Art. 60.

*(Istituti per infermi e minorati)*

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

(È approvato).

#### Art. 61.

*(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)*

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

(È approvato).

#### Art. 62.

*(Visite agli istituti)*

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

- f) il commissario di Governo per la Regione;
- g) il prefetto della provincia;
- h) il medico provinciale;
- i) il questore della provincia;
- l) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;
- m) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- n) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonché i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

A G R I M I. Vorrei sapere se in sede di Sottocommissione è stata esaminata ed eventualmente scartata la possibilità di includere in questa elencazione dei soggetti cui è consentito libero ingresso negli istituti penitenziari anche i giudici costituzionali.

M A R O T T A. A mio avviso, sarebbe opportuno inserire nell'elenco in questione anche i pretori.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. I pretori rientrano evidentemente nel punto c), che prevede « ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni ».

M A R O T T A. Questo sarebbe esatto se l'articolo non contenesse una elencazione tanto particolareggiata e precisa; poichè invece l'articolo in esame prevede un elenco dei soggetti cui è consentito libero ingresso

negli istituti penitenziari, ritengo che sia necessario includere in esso espressamente anche i pretori.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dato che il Governo intende proporre un testo sostitutivo dell'intero articolo, sarebbe forse opportuno riprendere la discussione a questo riguardo dopo che ne avrà dato lettura.

Il Governo ha dunque ritenuto di predisporre una nuova formulazione dell'articolo 62 non solo per completare e migliorare l'elenco delle personalità ammesse a visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari ma anche per evitare una ripetizione (mi riferisco all'ultimo comma) di una disposizione che è già prevista all'articolo 16.

Il nuovo testo dell'articolo proposto dal Governo è il seguente: « Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del Tribunale, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, i magistrati di sorveglianza nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono anche accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

**GALANTE GARRONE.** Dal momento che, per quanto riguarda il magistrato di sorveglianza, non esiste nè il distretto nè il circondario, ma solo la giurisdizione, che comprende vari tribunali, suggerirei di sostituire al punto c) del primo comma le parole « nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni » con le altre « nell'ambito delle rispettive giurisdizioni ».

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto senz'altro il suggerimento del senatore Galante Garrone.

**MAROTTA.** Anche nella nuova formulazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo manca, però, ogni riferimento ai pretori. Non ritiene l'onorevole Sottosegretario di Stato che sia opportuno prevederli espressamente, in considerazione soprattutto del fatto che, come del resto ho già rilevato, l'articolo in esame contiene una precisa elencazione dei soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione?

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si potrebbero allora inserire alla lettera c), che pertanto suonerebbe come segue: « c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, il presidente del Tribunale, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; ».

**FOLLIERI**, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 62 proposta dall'onorevole Pennacchini, quale risulta con le modifiche suggerite dai senatori Galante Garrone e Marotta ed accolte dall'onorevole rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 62 proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, quale risulta con i suggerimenti avanzati dai senatori Galante Garrone e Marotta.

(È approvato).

Giunti a questo punto, data l'ora tarda, proporrei di sospendere l'esame del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,10.*